

**STATUTO DEL CONSORZIO FORMEDIL EMILIA  
ROMAGNA A RESPONSABILITA' LIMITATA**


Art. 1) COSTITUZIONE

Tra

- Unione Regionale Costruttori Edili dell'Emilia Romagna - ANCE Emilia Romagna,
- CNA Regionale dell'Emilia Romagna,
- CONFARTIGIANATO Federimprese Emilia Romagna,
- Federlavoro e servizi-Confcooperative Emilia Romagna,
- Associazione Generale Cooperative Italiane AGCI Federazione Regionale Emilia-Romagna,
- LegaCoop Emilia Romagna,
- Filca Cisl Regionale Emilia Romagna,
- Fillea Cgil Emilia Romagna,
- Feneal Uil Emilia Romagna,

è costituito il FORMEDIL Emilia Romagna - Ente bilaterale regionale per la Formazione Professionale nel settore delle Costruzioni, in forma consortile ai sensi dell'art. 2602 del codice civile.

Partecipano a pieno titolo al FORMEDIL Emilia Romagna nelle forme e con le modalità previste dal presente statuto i rappresentanti degli Enti scuola regolarmente costituiti a norma dei C.C.N.L. applicati alla data di sottoscrizione del presente Statuto nel settore edile nella Regione Emilia Romagna.



Il FORMEDIL Emilia Romagna rappresenta l'articolazione a livello regionale del FORMEDIL nazionale, a norma delle disposizioni contenute nello Statuto nazionale vigente art. 2, nonché in relazione alle disposizioni di cui ai CCNL di settore.

#### Art. 2) SEDE

La sede del Consorzio è in Bologna, via del Gomito 7.

#### Art. 3) OGGETTO

Obiettivo generale del FORMEDIL Emilia Romagna è la promozione, l'attuazione e il coordinamento su scala regionale delle iniziative di formazione professionale nel settore delle costruzioni concorrendo alla definizione delle linee guida del Formedil Nazionale. In particolare svolge funzioni di rappresentanza delle Scuole Edili nei confronti della Regione, di orientamento, progettazione formativa, diffusione delle buone pratiche, individuazione dei fabbisogni formativi e quant'altro ritenuto utile in ambito regionale per realizzare omogeneità qualitativa e razionalizzazione delle risorse.

Il FORMEDIL Emilia Romagna inoltre può svolgere tutte le funzioni previste dalla legge regionale dell'Emilia Romagna n.17/2005 in capo agli enti bilaterali costituiti.

Il Consorzio non ha scopo di lucro.

#### Art. 4) ATTIVITÀ DELL'ENTE

Per il raggiungimento degli scopi statutari il FORMEDIL Emilia Romagna attua tutte le iniziative coerenti all'art. 3 del presente statuto. Le attività possono essere definite da apposito regolamento.

Per lo svolgimento delle suddette funzioni il FORMEDIL Emilia Romagna potrà avvalersi del personale e strutture degli enti scuola territoriali.

E' vietato al FORMEDIL Emilia Romagna distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché riserve o capitale durante la vita dell'ente. Per l'espletamento delle attività tecniche e operative funzionali al raggiungimento dello scopo sociale il Formedil Emilia Romagna potrà dotarsi di organizzazione adeguata al perseguimento dei suoi scopi.

#### Art. 5) DURATA

Considerata la natura e gli obiettivi dell'Ente, nonché la natura e gli obiettivi delle Organizzazioni costituenti, il FORMEDIL Emilia Romagna ha durata illimitata e comunque fin quando le Organizzazioni costituenti con apposito atto non ne delibereranno lo scioglimento.

#### Art. 6) FONDO CONSORTILE

Il fondo consortile è diviso in parti eguali tra tutti i Consorziati ed è costituito dal patrimonio iniziale di dotazione e dai beni acquistati con i contributi dei Consorziati.

Detto fondo è incrementato:

- a) dalle eventuali quote di ingresso di nuovi Consorziati;
- b) da eventuali lasciti, donazioni, elargizioni e in genere da qualsiasi altra somma riscossa per atti di liberalità.

Le entrate del Consorzio sono costituite:



- a) dai proventi del contributo erogato annualmente dagli Enti, nella misura e con le modalità determinati dagli accordi sindacali in materia, sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e sindacali di cui all'art. 1 del presente statuto;
- b) dagli interessi attivi comunque maturati;
- c) dagli eventuali finanziamenti e sovvenzioni di enti pubblici e privati nazionali e internazionali, Ministeri e Pubblica Amministrazione;
- d) dall'importo delle penalità che eventualmente saranno pagate dai Consorziati per inadempienza ai patti consortili.

#### Art. 7) ORGANI

Sono organi del Consorzio: l'Assemblea dei consorziati, il Consiglio di amministrazione, l'Ufficio di presidenza, il Comitato Tecnico Scientifico, il Collegio dei revisori dei conti.

#### Art. 8) ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

Dell'assemblea dei consorziati fanno parte 2 membri designati da Ance Emilia Romagna, 2 membri designati dalle Associazioni artigiane, 2 membri designati dalle Associazioni Cooperative e 6 membri designati dalle Federazioni regionali dei lavoratori edili (Fe.n.e.a.l. - U.I.L., F.i.l.c.a. - C.I.S.L., F.i.l.l.e.a. - C.G.I.L.).

Fanno parte, altresì, dell'assemblea i Presidenti e Vice Presidenti degli Enti scuola regolarmente costituiti e operanti nella Regione a norma della contrattazione collettiva stipulata dalle parti sociali, o


loro delegati, purché facenti parte della componente sindacale od imprenditoriale dell'ente di provenienza..

I dodici membri di cui ai precedenti comma non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data di approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo anno del triennio.

I membri sono comunque rieleggibili.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- esaminare e valutare ed approvare il piano previsionale delle entrate e delle uscite;
- approvare il bilancio consuntivo;
- ratificare le proposte di modifica allo statuto approvate ai sensi dell'art. 23;
- esprimere orientamenti a carattere generale;
- redigere il programma di attività ed impostarne l'operatività;
- nominare annualmente a rotazione tre membri del consiglio di amministrazione tra i Presidenti degli Enti Scuola aderenti al Formedil Emilia Romagna e tre membri del consiglio di amministrazione tra i Vice Presidenti degli Enti Scuola aderenti al Formedil Emilia Romagna, garantendo sempre la rappresentanza di un ente scuola non emanazione, anche in parte, del CCNL ANCE – FENEAL UIL – FILCA CISL – FILLEA CGIL;
- deliberare i compensi da corrispondere ai revisori dei conti.



Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se prese con la presenza della maggioranza dei componenti e deliberate a maggioranza dei presenti.

E' ammessa per ogni componente l'Assemblea una sola delega, con l'unica precisazione che un membro, designato da una associazione di natura imprenditoriale, potrà rilasciare la delega unicamente ad altro membro designato da un altro ente di natura imprenditoriale, e così dicasi per i membri designati dalle organizzazioni sindacali.

L'Assemblea dei consorziati delibera in ordine al raggiungimento degli scopi di cui agli artt. 3 e 4 del presente statuto e può delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni e poteri al consiglio di amministrazione, all'ufficio di presidenza, al presidente e/o al vice presidente, determinando il contenuto della delega.

Delle riunioni è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Vice presidente.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo o qualora lo richieda un terzo dei componenti.

Le assemblee dei soci saranno convocate dall'organo amministrativo anche in luogo diverso dalla sede del consorzio, mediante l'avviso di cui al comma seguente, da inviare al domicilio dei consorziati risultante dal libro degli associati almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo di lettera raccomandata o qualsiasi altro mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica e deve indicare luogo, giorno e ora dell'adunanza, nonché gli argomenti dell'ordine del giorno che saranno sottoposti alla assemblea.


In caso di particolare urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a due giorni sempre con le modalità di cui ai precedenti commi, oltre che per telegramma.

#### Art. 9) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione è composto da dodici componenti, di cui uno designato dall'ANCE Emilia Romagna che svolge la funzione di Presidente del Formedil Emilia Romagna, uno designato a rotazione dalle Associazioni artigiane, uno designato a rotazione dalle Associazioni Cooperative, tre designati dalle Federazioni regionali dei lavoratori edili (Fe.n.e.a.l. - U.I.L., F.i.l.c.a. - C.I.S.L., F.i.l.l.e.a. - C.G.I.L) e sei nominati dall'assemblea dei consorziati.

I 6 membri del consiglio di amministrazione non nominati dalla assemblea rimangono in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data di approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo anno del triennio.

I restanti 6 membri, nominati ai sensi del punto 8 dello statuto, rimangono in carica per un periodo non superiore ad un esercizio, e



scadono alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio di nomina.

Le associazioni e gli enti designanti hanno facoltà di provvedere alla sostituzione anche prima della scadenza del triennio dei rappresentanti da essi nominati. I componenti nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza del triennio, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

#### Art. 10) ATTRIBUZIONI DEL CDA

Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Ente senza eccezione di sorta e particolarmente sono al medesimo riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi statutari, che non siano dalla legge o dal presente statuto in modo tassativo riservate alle Associazioni costituenti.

Pertanto il consiglio di amministrazione ha, tra l'altro, facoltà di:

- procedere ad acquisti, permuta ed alienazioni mobiliari ed immobiliari;
- fare le operazioni necessarie presso le Banche, l'Istituto di Emissione e ogni altro ufficio pubblico o privato;
- assumere, nominare, determinandone i compensi, sospendere e licenziare il personale;
- nominare, tra il personale, il Coordinatore del FORMEDIL stesso e determinare il relativo compenso.

#### Art. 11) PRESIDENZA E UFFICIO DI PRESIDENZA



All'interno del consiglio di amministrazione, oltre al Presidente di nomina Ance, viene nominato il Vice Presidente.

Presidente e vice presidente del FORMEDIL Emilia Romagna costituiscono l'ufficio di presidenza.

Il Presidente può essere sostituito in qualsiasi momento su decisione dell'ANCE Emilia Romagna e della sua sostituzione dovranno essere informati il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei revisori.

Il Vice Presidente è designato dalla componente sindacale del Consiglio di Amministrazione, fra i membri di parte sindacale del Consiglio stesso.

Può essere sostituito in qualsiasi momento su decisione della componente sindacale del Consiglio di Amministrazione e della sua sostituzione dovranno essere informati il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei revisori.

Essi rimangono in carica per 3 esercizi, e scadono alla data di approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio di nomina. Sono comunque rieleggibili.

Il presidente presiede l'assemblea del Formedil e il consiglio di amministrazione, ha la firma sociale e rappresenta legalmente il FORMEDIL Emilia Romagna di fronte ai terzi e in giudizio.

Spetta all'ufficio di presidenza congiuntamente di sovrintendere all'applicazione dello statuto, di dare esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e di svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente statuto.



Sempre congiuntamente l'Ufficio di presidenza predispone le convocazioni e i lavori di qualsiasi istanza organizzativa dell'ente.

Qualsiasi atto concernente l'attività economica, finanziaria, amministrativa, prelievo erogazione e movimento fondi deve essere effettuato con firma abbinata del presidente e del vice presidente.

#### Art. 12) VALIDITÀ DELLE RIUNIONI E DELLE DELIBERAZIONI

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente una volta a bimestre e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente e dal Vicepresidente o da almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Revisori.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta a mezzo lettera raccomandata, o qualsiasi altro mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi i fax e la posta elettronica spedita almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, specificando luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di particolare urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a due giorni da effettuarsi con le modalità di cui al precedente comma, compreso il telegramma.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Ciascun membro ha diritto a un voto.

La adunanza è presieduta dal presidente o dal vicepresidente nominati in base alle disposizioni dell'art. 11 del presente statuto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Delle adunanze viene redatto verbale da un incaricato del Presidente.

Il verbale è approvato dal Consiglio di amministrazione e sottoscritto dal Presidente e Vicepresidente.

#### Art. 13) VINCOLO DELLE DECISIONI ALL'UNANIMITÀ

Il principio di decisione a maggioranza semplice dei presenti di ogni organismo è sostituito dal vincolo di decisione all'unanimità, quando questo venga richiesta da un componente designato dalle AA.II o dalle OO.SS. firmatarie dell'accordo sindacale di costituzione del FORMEDIL Emilia Romagna .

#### Art. 14) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri di cui uno nominato congiuntamente dalle Associazioni Imprenditoriali di cui all'art. 1 ed uno congiuntamente dalle Federazioni regionali dei lavoratori edili. Il terzo componente, che assume la carica di Presidente, è nominato dalla Regione o, in sub ordine, di intesa comune delle parti; in difetto, dal Presidente della Camera di Commercio Industria e Artigianato della Regione Emilia Romagna.

I supplenti vengono nominati uno dall'A.N.C.E. regionale e uno congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali.

Agli stessi viene affidato anche l'incarico di controllo contabile.



#### Art. 15) COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il Comitato tecnico scientifico è composto dai Direttori degli Enti Scuola di cui all'art. 1 del presente statuto.

Funge da Segretario alle riunioni del Comitato Tecnico scientifico il coordinatore del Formedil Emilia Romagna o un suo delegato.

Il Comitato tecnico scientifico esprime proposte e pareri su ogni argomento relativo alla realizzazione tecnico scientifica dei progetti predisposti dal Formedil.

Di ogni proposta o parere elaborato dal Comitato tecnico-scientifico sarà dato atto in un verbale che verrà trasmesso per ogni opportuna decisione al Consiglio di Amministrazione del Formedil.

Possono partecipare alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico i Direttori, o loro delegati, delle Associazioni imprenditoriali costituenti il Formedil, nonché i Segretari Regionali, o loro delegati, delle Organizzazioni sindacali costituenti il Formedil.

#### Art. 16) COORDINATORE DEL FORMEDIL

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Coordinatore al di fuori del Consiglio stesso.

Il Coordinatore può essere invitato alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Provvede, sotto la vigilanza del Presidente e del Vice Presidente, alla organizzazione e al funzionamento del Formedil Emilia Romagna, svolgendo inoltre i compiti a carattere generale e specifici, in attuazione delle delibere e degli indirizzi del Consiglio

di Amministrazione, cui deve riferire sull'andamento delle iniziative di formazione finanziate dal Formedil.

Il Coordinatore attiva relazioni con enti pubblici e privati e svolge attività di promozione del Formedil all'interno ed all'esterno del settore.

#### Art. 17) CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche ricoperte all'interno del FORMEDIL Emilia Romagna sono a titolo gratuito, ad eccezione del collegio dei revisori.

#### Art. 18) REGOLAMENTO INTERNO

Per le diverse questioni funzionali relative allo svolgimento della vita interna dell'Ente, il Consiglio di Amministrazione si dota di un apposito regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione.


#### Art. 19) SITUAZIONE PATRIMONIALE

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione – osservando le norme per la redazione del bilancio delle società per azioni – redige la situazione patrimoniale con il conto dei profitti e delle perdite ed il bilancio consuntivo.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione redige la situazione patrimoniale e, entro il medesimo termine, la deposita presso il Registro delle Imprese.

Il bilancio consuntivo, corredato delle osservazioni del Collegio dei revisori dei conti, è invece presentato all'Assemblea per



l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. In tale Assemblea viene approvato anche il bilancio preventivo per l'anno in corso, qualora non sia stato approvato in precedenza.

#### Art. 20) RECESSO

E' consentito a ciascun consorziato di recedere dal Consorzio, e il diritto relativo si esercita mediante comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il recesso, fermi restando tutti gli obblighi assunti dal consorziato, seguirà la normativa prevista dall'art. 2609 del C.C.

#### Art. 21) ESCLUSIONE

Nei casi di inadempimento agli oneri ed obblighi assunti dai consorziati nei confronti del Consorzio e così in tutti gli altri casi in cui il comportamento di un consorziato determini oneri e danni, l'assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può determinare con le maggioranze previste al precedente art. 8, a carico del responsabile, una sanzione pecuniaria, proporzionata alla gravità della violazione, e, nei casi più gravi, anche l'esclusione dal Consorzio.

Le sanzioni pecuniarie saranno devolute al fondo consortile.

#### Art. 22) SCIoglimento DEL CONSORZIO

La messa in liquidazione del FORMEDIL Emilia Romagna è disposta con accordo tra le Associazioni imprenditoriali di cui al primo comma dell'art. 1 del presente Statuto e le Organizzazioni

Sindacali Regionali FENEAL UIL -- FILCA CISL -- FILLEA CGIL.

Nell'ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni predette provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.

Trascorsi sei mesi dalla messa in liquidazione provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale di Bologna.

Le Organizzazioni predette determinano, all'atto della messa in liquidazione del FORMEDIL Emilia Romagna i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato, nonché il compenso spettante agli stessi.


Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

#### Art. 23) MODIFICHE DELLO STATUTO

Qualunque modifica al presente Statuto deve essere deliberata congiuntamente dalle parti sociali, intendendosi per tali le Associazioni imprenditoriali e le Organizzazioni sindacali specificate in premessa del presente statuto, che hanno costituito il FORMEDIL Emilia Romagna, con parere favorevole del consiglio di amministrazione del FORMEDIL nazionale.

#### Art. 24) DOMICILIO ELETTO

Agli effetti del presente atto e per tutti gli atti relativi al Consorzio, i consorziati eleggono un domicilio presso la sede del Consorzio.



A large, stylized handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.

Art. 25) DEPOSITO DELL'ATTO COSTITUTIVO

Il presente atto sarà depositato presso il Registro delle Imprese di  
Bologna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2612 C.C.

*[Handwritten signature]*

COPIA COSTITUITA DI ..... *10* ..... *pag.* .....  
CONFEZIONE AMMINISTRATIVA FIRMATA A NORMA DI  
L'UNIONE CHE RILASCIÒ OGGI ..... *16.04.2007* .....

*al seesi*

*DEP. 22/073 N. 601*

*em carta libera*

*[Handwritten signature]*  
